

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 47

RISOLUZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Estensore CIRINNÀ)

approvata nella seduta dell'11 febbraio 2014

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLE GARANZIE PROCEDURALI PER I MINORI IN-
DAGATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PENALI (COM (2013) 822)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 2014

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente.....	»	5

La Commissione,

esaminato l'atto COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, dal 13 giugno 2002, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma, e 24 e 111 della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16, paragrafo 2, della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò

non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio – al quale possono partecipare personalmente – e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(*Estensore*: GUALDANI)

6 febbraio 2013

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati in procedimenti penali, e i minori oggetto di una procedura di consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, siano in grado di capire e seguire il procedimento e di esercitare il diritto a un equo processo, nonché di disporre al fine di ridurre il fenomeno della recidiva e di promuovere il reinserimento sociale dei minori;

considerato che la misura rientra nel Programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa e parti interessate di rilievo come l'UNICEF;

rilevato che la proposta è presentata congiuntamente a una raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, adottata nel rispetto del principio di sussidiarietà in ragione dell'assenza di una definizione di «adulto vulnerabile», e che nel diritto interno la mancanza di una loro partecipazione cosciente alle indagini o al processo può determinare la sospensione del procedimento (articoli 70 e seguenti del codice di procedura penale), sempreché non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere;

richiamate le considerazioni contenute nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013, del Primo Presidente della Corte di cassazione, ove si evidenzia che il minore, in quanto persona titolare di diritti, aspettative, bisogni e desideri, deve diventare protagonista attivo non solo nelle questioni che lo riguardano all'interno della vita familiare, ma anche in tutti i procedimenti giudiziari nei quali si discute dei suoi interessi, in tal modo prefigurando in prospettiva un vero e proprio «statuto del minore»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona»;

la proposta, inoltre, non incide in senso negativo su «aspetti fondamentali» dell'ordinamento giuridico nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all'articolo 22 della proposta, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 82, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

è altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati. Si osserva peraltro che, ove pure nel corso del negoziato dovessero profilarsi ulteriori avanzamenti nella fissazione di norme comuni anche per quanto riguarda l'età della responsabilità penale, l'istituzione di tribunali minorili e i sistemi di giustizia alternativa, esclusi dalla proposta iniziale in ragione del rispetto del principio di proporzionalità, il sistema italiano appare già dotato di norme sufficientemente adeguate.

Nel merito si deve riscontrare invero che – come evidenziato nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 – l'ordinamento interno appare già tendenzialmente conforme ai contenuti della proposta di direttiva, andando anche oltre i contenuti minimi previsti in ragione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni), nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni) e nel regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), oltre che in base all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale.

Conseguentemente, non sarebbero da valutare negativamente ulteriori progressi sui temi dei tribunali minorili e della giustizia alternativa; ed anche in riferimento all'età della responsabilità penale, già fissata per l'ordinamento interno al compimento degli anni quattordici se accompagnata dalla capacità di intendere e di volere (articoli 97 e 98 del codice

penale) e la cui trattazione processuale è prevista in capo al tribunale per i minorenni per i reati commessi dai minori degli anni diciotto (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988).

Per quanto riguarda, infine, il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della proposta, la norma va a collocarsi nel contesto della questione generale relativa alla conoscenza effettiva del processo da parte del minore, e potrebbe comportare quindi la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.

